

Art. 3. Commissione regionale di coordinamento per i servizi all'infanzia.

1. È costituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, una Commissione regionale di coordinamento dei servizi all'infanzia previsti dalla presente legge, nominata dalla Giunta regionale.
2. La Commissione è presieduta dall'assessore ai servizi sociali o da un suo delegato.
3. La Commissione è composta da:
 - a) un esperto nel settore asilo nido designato per ogni provincia dal comune capoluogo;
 - b) due esperti scelti su indicazione dei comuni a esclusione di quelli capoluogo di provincia, con popolazione superiore a 20.000 abitanti e dotati di servizio di asilo nido;
 - c) due esperti scelti su indicazione dei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti e dotati di servizio di asilo nido;
 - d) tre esperti nel settore della prima infanzia, designati dalla Giunta regionale;
 - e) un rappresentante degli operatori designato dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
4. La Giunta regionale, nel nominare gli esperti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3, garantisce la presenza delle varie professionalità inerenti le funzioni di cui all'art. 4.
5. Le modalità di funzionamento della Commissione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario regionale.